



UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO c/o MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
25 SET. 2014
N. 2423

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Visto l'art. 45, comma 1 della Costituzione;

Visto il Titolo VI, Capo I del codice civile, recante norme in materia di società cooperative;

Visti in particolare l'articolo 2533, comma 1, n. 3 del codice civile che statuisce l'esclusione del socio per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione societaria e l'art. 2540 del codice civile sulle assemblee separate;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 recante " Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142 ed in particolare l'articolo 1 che attribuisce al Ministero dello sviluppo economico la vigilanza su tutte le forme di società cooperative;

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 ed in particolare l'art. 17 bis che demanda ad un decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, l'individuazione delle misure che le cooperative di consumo, con numero di soci superiore a centomila, sono tenute ad adottare al fine di migliorare i livelli di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali;

Considerata la necessità di dare attuazione ai commi 5, 6, 7 e 8 del citato articolo 17 bis, al fine di assicurare l'effettivo carattere mutualistico delle predette società cooperative di consumo,

DECRETA

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;


b) "cooperative": le società cooperative di consumo con scopo mutualistico di cui agli artt. 2511 ss. del codice civile, con numero di soci superiore a centomila;

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto stabilisce le misure volte a rafforzare il livello di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali della cooperativa.

2. Tale obiettivo viene perseguito attraverso l'aumento della trasparenza dei dati finanziari e di bilancio della cooperativa, il rafforzamento dell'informazione e della partecipazione dei soci alle assemblee nonché attraverso il rafforzamento dei diritti di questi ultimi nei confronti dei consigli di amministrazione.





Art. 3.

(Misure di trasparenza)

1. Allo scopo di garantire maggiore trasparenza nello svolgimento delle attività mutualistiche nei confronti dei soci e permettere loro di verificare l'effettivo perseguimento dello scopo mutualistico, le cooperative devono garantire ai soci l'accesso, attraverso i propri siti web, alle seguenti informazioni:

- a) ai bilanci nella loro versione completa, compresa la nota integrativa e ai rapporti relativi agli sconti applicati esclusivamente ai soci, per gruppi di prodotti, dai quali si deduce la quota media dello sconto, l'ammontare totale e il numero dei soci che ne hanno beneficiato;
- b) alle iniziative assunte dalle cooperative in favore dei soci e ai relativi costi;
- c) alle iniziative assunte dalle cooperative in favore delle comunità e ai relativi costi.

2. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 1, lo statuto deve prevedere che, nei principali punti di vendita, siano istituiti *corner* informatici, attraverso i quali consentire ai soci di accedere alle informazioni di cui al comma precedente e comunicare con la cooperativa in termini propositivi o critici, o, in via alternativa, deve prevedere l'utilizzo dell'*house organ* al fine di rafforzare la consapevolezza dei soci sulle attività della cooperativa medesima.

Art. 4.

(Misure di informazione e partecipazione)

1. Allo scopo di rafforzare la partecipazione dei soci alle assemblee lo statuto della cooperativa deve prevedere:

- a) l'ampliamento del numero delle assemblee separate di cui all'art. 2540 del codice civile, prevedendo che, qualora la cooperativa abbia più di tremila soci e svolga la propria attività in più province, si svolga almeno una assemblea separata in ogni provincia, salvo il caso di province in cui il numero dei soci sia inferiore a cinquecento;
- b) la comunicazione relativa alla convocazione delle assemblee e degli ordini del giorno attraverso l'uso di strumenti telematici, da inviare almeno quindici giorni prima della data indicata per il loro svolgimento;
- c) la pubblicazione dell'avviso di convocazione delle assemblee sul giornale di maggiore diffusione del luogo dove la cooperativa ha la sede legale o attraverso il sito internet della cooperativa medesima;
- d) il diritto dei soci di far pervenire domande anteriormente allo svolgimento dell'assemblea generale sui temi indicati all'ordine del giorno, alle quali il consiglio di amministrazione è tenuto a rispondere prima dell'assemblea o durante il suo svolgimento;
- e) l'individuazione delle materie attinenti allo scambio mutualistico sulle quali il consiglio di amministrazione della cooperativa è tenuto a richiedere i pareri agli organismi territoriali e, qualora ritenga di non accoglierli, a motivare agli stessi l'eventuale provvedimento di non accoglimento.

Art. 5

(esclusione del socio)

1. Ai sensi dell'art. 2533 del c.c., l'atto costitutivo della cooperativa deve prevedere l'esclusione del socio dalla compagine sociale se in via alternativa e per almeno 1 anno:

- a) non ha partecipato all'assemblea e agli organismi territoriali;
- b) non ha acquistato beni o servizi;



- c) non ha intrattenuto rapporti finanziari, quali il prestito sociale, in conformità all'atto costitutivo.

Art.6
(Pubblicazione)

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

18 SET. 2014


IL MINISTRO

